



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

Prot. n. 3846/A10

Lecce, 03 AGO. 2011

All'Albo di Istituto

DELIBERA N. 5

Oggetto: Regolamento uso locali, strumenti e patrocini.

	Presenti	Assenti
Prof. ssa Bianca Codacci-Pisanelli	Si	
Dr.. Carpentieri Toti	Si	
Prof. Claudio Delli Santi	Si	
Prof. Antonio Elia	Si	
Sig. Enrico Gabriele Rollo	Si	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di marzo;

Vista la legge 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 232 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce approvato con D.D. dal M.U.R./AFAM n. 498 del 02 dicembre 2005;

Visto il D.D. 25/07/2006 n. 562 con il quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, di questa Accademia;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio accademico nella seduta del 25 febbraio 2011;

All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

Di approvare il "REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI NOME, LOGO, SPAZI E LOCALI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE, SITO INTERNET E PATROCINI" che si allega alla presente delibera.

Di affiggere all'albo dell'Accademia il regolamento.

f.to

Il Presidente

Prof.ssa Biancaneve Codacci-Pisanelli

DELIBERA N. 5



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI NOME, LOGO, SPAZI E LOCALI, STRUMENTI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE, SITO INTERNET E PATROCINI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 232 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce approvato con D.D. dal M.U.R./AFAM n. 498 del 02 dicembre 2005;

Visto il D.D. 25/07/2006 n. 562 con il quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, di questa Accademia;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio accademico nella seduta del 25 febbraio 2011;

Vista la delibera n. 5 del 4 marzo 2011 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento disciplinante l'uso degli spazi, degli strumenti e attrezzature didattiche, del sito informatico, del logo dell'Accademia.

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

(Ambito normativo)

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 che riconosce agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, in conformità alla vigente normativa ed allo Statuto, l'autonomia regolamentare avente ad oggetto le disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.

Art. 2

(Principi generali)

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per l'uso e le modalità di accesso agli spazi e ai locali dell'Accademia, nonché degli strumenti e delle attrezzature didattiche, del sito informatico, del logo dell'Istituto e si uniforma ai seguenti principi:

- a) promozione della cultura artistica di grado superiore;
- b) legalità, pubblicità, trasparenza e snellimento delle procedure;
- c) valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto nel rispetto della sua prevalente destinazione per finalità pubbliche;
- d) compatibilità con le esigenze istituzionali dell'Accademia.

Il presente Regolamento viene deliberato in considerazione delle responsabilità e degli oneri che derivano dalle concessioni di cui sopra per la rispondenza dell'uso nonché, limitatamente agli spazi ed ai locali dell'Accademia, per il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori, di prevenzione incendi.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

Art. 3

(Condizioni generali per la concessione degli spazi)

1. Gli spazi ed i locali dell'Accademia, oggetto del presente Regolamento, possono essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti. Sono escluse manifestazioni a carattere conviviale e cerimonie private di qualsiasi natura, né i locali possono essere concessi per svolgere attività commerciali, per il deposito o il magazzinaggio di materiale ed attrezzature (se non in via provvisoria e previamente deliberata dagli Organi di cui al successivo art. 4 c. 1), e comunque per attività non compatibili con le finalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli spazi ed i locali dell'Accademia possono essere utilizzati per le manifestazioni promosse da enti pubblici, associazioni, enti morali, fondazioni e privati cittadini, esclusivamente previa verifica della sussistenza contestuale dei seguenti requisiti:
 - a) stretta compatibilità dell'uso con lo svolgimento ordinario dell'attività didattica ed artistica;
 - b) alto livello culturale o artistico della manifestazione, strettamente connesso con le attività didattiche, scientifiche e di ricerca dell'Accademia.
3. L'uso di spazi e locali è riservato:
 - a) in via prioritaria, per le iniziative di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Accademia;
 - b) per le attività promosse da altri Istituti del Comparto AFAM e da altri Enti pubblici;
 - c) in via residuale a soggetti, enti, gruppi ed associazioni senza fine di lucro.
4. Il richiedente inoltra al Presidente e al Direttore, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'uso, apposita domanda, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) il titolo, la data e gli orari di svolgimento della stessa;
 - c) il numero previsto dei partecipanti o il tasso di affluenza;
 - d) le finalità ed il programma della manifestazione;
 - e) le collaborazioni e gli eventuali sponsor;
 - f) l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni cagionati.

Pena l'irricevibilità della domanda, occorrerà che il richiedente menzioni il Responsabile organizzativo dell'iniziativa, nonché il codice fiscale e/o la partita IVA e la ragione sociale del soggetto richiedente l'uso di spazi e locali. E' sempre facoltà dell'Accademia richiedere ulteriore documentazione a supporto della richiesta.

5. Previa verifica del requisito di cui al comma 2 lett. a), gli spazi ed i locali dell'Accademia possono essere altresì concessi a soggetti pubblici e privati per l'espletamento di:
 - a) attività di tipo concorsuale;
 - b) manifestazioni artistiche.In tali casi il richiedente inoltra al Presidente e al Direttore, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'utilizzo, apposita domanda contenente gli estremi tutti dell'iniziativa, i giorni, gli orari di svolgimento della stessa, il numero dei partecipanti. La procedura prevista dal presente comma deve essere osservata anche laddove, nelle formazioni indicate alla lett. b), siano presenti docenti dell'Accademia.
6. Qualsiasi modifica in ordine agli elementi richiesti nella domanda di utilizzo elencati nei commi 4 e 5 deve essere formalizzata per iscritto e tempestivamente, onde consentire la verifica della compatibilità di tali modifiche con la originaria autorizzazione.
7. Il provvedimento di concessione è adottato in forma scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al c. 4 del presente articolo.
8. Non è consentito l'uso degli spazi dell'Istituto per manifestazioni di tipo politico, partitico, elettorale e confessionale.
9. Il personale ausiliario dell'Accademia, appositamente incaricato, assicurerà la vigilanza dei locali concessi in uso, fornendo, se necessario, il dovuto supporto logistico.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

10. L'utilizzazione degli spazi e dei locali per le riunioni sindacali resta disciplinata dalle specifiche disposizioni di settore.

Art. 4
(Organi competenti)

1. Previa acquisizione del parere degli Organi collegiali, il Presidente, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Istituzione, secondo le prerogative ed i limiti di cui all'art. 5. C. 1 del D.P.R. 132/2003, provvede ad affidare l'uso di spazi e locali con provvedimento.
2. Le modalità di uso dei locali e degli spazi sono definite in apposita convenzione stipulata dal Presidente.
3. Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

Art. 5
(Concessione gratuita degli spazi)

1. L'uso degli spazi è concesso a titolo gratuito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per le attività promosse ed organizzate direttamente dalle strutture artistiche, scientifiche, didattiche e di governo nelle quali si articola l'Accademia;
 - b) per le riunioni, le manifestazioni culturali ed artistiche promosse ed organizzate direttamente dalla Consulta degli studenti;
 - c) per le manifestazioni che perseguono fini umanitari e di beneficenza;
 - d) quando previsto da protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di collaborazione stipulati secondo le competenze previste dal D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e dall'art. 46 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma lett. d), sono comunque a carico del concessionario le spese per la corresponsione dei compensi ai dipendenti dell'Accademia per le prestazioni rese per il concessionario e ritenute indispensabili nell'interesse dell'Istituto.

Art. 6
(Concessione degli spazi a titolo oneroso)

1. Fuori dai casi indicati nell'art. 3, gli spazi possono essere concessi solo a titolo oneroso.
2. Gli spazi oggetto di concessione e le tariffe d'uso sono individuati con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. L'importo della somma relativa all'utilizzazione è versato sul conto corrente bancario intestati all'Accademia di Belle Arti. L'accertamento dell'avvenuto versamento è pregiudiziale alla stipula del relativo contratto laddove i concessionari siano soggetti privati.

Art. 7
(Uso degli spazi da parte dei docenti)

1. L'uso delle aule e degli auditori da parte dei docenti per l'espletamento dell'attività didattica, per la realizzazione delle esercitazioni didattiche, per l'attività artistica rientrando nella programmazione ufficiale dell'Accademia, non è sottoposto ad autorizzazione, rientrando nelle modalità di organizzazione delle attività didattiche ed artistiche dell'Istituto di competenza del Consiglio accademico o del suo delegato.
2. La realizzazione delle esercitazioni didattiche in collaborazione con soggetti esterni pubblici e privati o sponsor comporta l'applicazione degli artt. 2, quarto capoverso, e 4.

Art. 8
(Uso degli spazi da parte degli studenti)



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

1. L'uso delle aule e degli strumenti ivi situati da parte degli studenti iscritti per motivi di studio in giorni ed orari diversi da quelli di lezione è autorizzato per iscritto dal delegato del Consiglio accademico alla logistica ed alla organizzazione delle attività didattiche, il quale verifica la sussistenza della condizione indicata all'art. 2 lett. a).
2. L'autorizzazione all'uso può essere sempre revocata laddove sopraggiunte esigenze didattiche o generali di funzionamento non ne consentano la prosecuzione.

Art. 9
(Obblighi ed impegni degli utilizzatori)

1. Gli utilizzatori dei locali sono tenuti ai seguenti obblighi:
 - contenere l'affluenza dell'utenza nel locale nei limiti della capienza consentita;
 - non apportare danni agli arredi, impianti e quant'altro esistente nel locale;
 - assumere la responsabilità in ordine al rispetto della normativa di sicurezza (vie di fuga, sicurezza degli impianti, utilizzo di apparecchiature a norma, ecc.) in relazione agli eventuali allestimenti e all'uso di arredi e strumentazione e garantirne l'applicazione;
 - riordinare il locale al termine della manifestazione;
 - rispettare i tempi stabiliti per il montaggio e lo smontaggio di tutte le attrezzature utilizzate per la manifestazione.
2. E' fatto salvo, in favore dell'Accademia, il risarcimento di danni eventualmente arrecati durante l'uso dei locali.

TITOLO II – STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE

Art. 10
(Soggetti destinatari e tipologie di prestito)

1. Il prestito degli strumenti e delle attrezzature didattiche di cui all'art. 11 può essere qualificato come:
 - **intra moenia.** Il prestito interno prevede il rilascio di strumenti ed attrezzature didattiche per uso interno ai locali dell'Accademia. L'accesso ai locali ove si trova lo strumento o l'attrezzatura è subordinato a) alla disponibilità del medesimo, b) all'assenza di concomitanti attività didattiche presso i predetti locali, c) al tempo massimo d'uso dell'attrezzatura o dello strumento didattico prestati, che viene stabilito in ore 3.
 - **extra moenia.** Il prestito esterno prevede il rilascio di strumenti ed attrezzature per uso esterno ai locali dell'Accademia. Per usufruirne, occorre che l'interessato acquisisca una autorizzazione secondo i criteri previsti ai successivi art. 12, 14, 15, 16 e 17, e corrisponda la quota-prestito stabilita con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.
2. Possono essere autorizzati al prestito *intra moenia* ed *extra moenia* degli strumenti e delle attrezzature didattiche di cui al successivo art. 11 i soggetti che seguono:
 - a) personale studente, a qualunque titolo regolarmente iscritto a corsi presso l'Accademia;
 - b) personale docente, assunto a tempo indeterminato o determinato presso l'Accademia;
 - c) enti pubblici;
 - d) associazioni;
 - e) enti morali;
 - f) fondazioni;
 - g) privati cittadini.
3. Il prestito degli strumenti e delle attrezzature di cui al successivo art. 11 è concesso in via prioritaria agli studenti; in caso di concomitanza di richieste, il prestito sarà disposto a favore dello studente che abbia presentato prima di altri la sua richiesta.
4. In subordine, gli strumenti e le attrezzature didattiche possono essere dati in prestito ai docenti che fanno parte dell'organico d'Istituto, o a docenti che, trovandosi in regime contrattuale di collaborazione, ne facciano domanda. Per il prestito a docenti interni ed esterni all'Accademia, e nel caso di



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

concomitanza di richieste, il prestito viene concesso a favore del docente che abbia presentato prima di altri la sua richiesta.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere altresì concesse a quanti collaborino con l'Accademia nell'ambito di rapporti contrattuali o convenzionali ed a quanti abbiano titolo a svolgere attività didattiche e di ricerca.

Art. 11
(Strumenti oggetto di autorizzazione)

Costituiscono oggetto di autorizzazione al prestito e/o all'uso le attrezzature e gli strumenti didattici regolarmente registrati nei cataloghi inventariali dell'Accademia.

Art. 12
(Condizioni generali per l'uso degli strumenti e delle attrezzature didattiche)

1. Gli strumenti e le attrezzature didattiche dell'Accademia possono essere utilizzati all'esterno ed all'interno dell'Istituto da enti pubblici, associazioni, enti morali, fondazioni e privati cittadini esclusivamente previo l'accertamento della compatibilità dell'uso con le preminenti esigenze connesse allo svolgimento dell'attività didattica ed artistica dell'Accademia.
2. Il richiedente inoltrerà al Direttore, almeno sette giorni prima della data prevista per l'utilizzo, apposita domanda contenente il periodo di utilizzo e, nel caso di uso nell'ambito di una manifestazione, la data, il luogo e gli orari del suo svolgimento.
3. Qualsiasi modifica in ordine agli elementi richiesti nella domanda di utilizzo elencati nel comma 1 deve essere formalizzata per iscritto tempestivamente per consentire la verifica della compatibilità di tale modifica con la originaria autorizzazione.

Art. 13
(Organi competenti)

1. Il provvedimento di concessione è adottato dal Direttore, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione, così come statuito dall'art. 6 c. 1 del D.P.R. 132/2003, previa acquisizione del parere del Presidente.
2. Le modalità di utilizzazione degli strumenti e delle attrezzature didattiche sono definite in apposita convenzione stipulata dal Direttore.
3. Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

Art. 14
(Concessione degli strumenti e delle attrezzature didattiche a titolo gratuito)

1. L'uso *intra moenia* è concesso a titolo gratuito
 - a) al personale studente, a qualunque titolo regolarmente iscritto a corsi presso l'Accademia;
 - b) al personale docente, assunto a tempo indeterminato o determinato presso l'Accademia.
2. L'uso *extra moenia* degli strumenti e delle attrezzature didattiche è concesso a titolo gratuito esclusivamente nei seguenti, ulteriori casi:
 - a) per le attività promosse ed organizzate direttamente dalle strutture artistiche, scientifiche, didattiche e di governo nelle quali si articola l'Accademia;
 - b) per le manifestazioni che perseguono fini umanitari e di beneficenza;
 - c) quando previsto da protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di collaborazione stipulati secondo le competenze previste dal D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia.
3. L'Accademia è responsabile della custodia e della cura del bene fino al momento del prestito o della concessione in uso.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

4. Il soggetto cui sia concesso l'uso si impegna alla cura e alla custodia di quello per il tempo dell'uso. A carico di quest'ultimo sono le spese di trasporto dello strumento o dell'attrezzatura prestati.
5. In caso di danneggiamento dello strumento ricevuto in prestito, il destinatario del prestito è tenuto a darne tempestivo avviso all'Ufficio Ragioneria, nonché a riportare l'attrezzatura didattica o lo strumento in Accademia. Il soggetto sarà tenuto ai costi di riparazione di quello, nonché a quelli di eventuale trasporto presso il laboratorio di riparazione.
6. In nessun caso è consentito che intervengano da esterni riparazioni sullo strumento.
7. Chi contravviene alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo è escluso dal prestito degli strumenti e delle attrezzature di proprietà dell'Accademia.

Art. 15

(Concessione degli strumenti e delle attrezzature didattiche a titolo oneroso)

1. Fuori dai casi indicati dall'art. 12, gli strumenti e le attrezzature didattiche possono essere concessi solo a titolo oneroso.
2. Gli strumenti e le attrezzature didattiche oggetto di concessione, nonché le relative tariffe d'uso, sono di volta in volta individuati con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. L'importo della somma relativa all'uso è versato sul conto corrente bancario intestato all'Accademia. Ad accertamento dell'avvenuto versamento, l'Accademia procede alla stipulazione del relativo contratto.
4. Nell'ipotesi di uso degli strumenti e delle attrezzature didattiche all'esterno dell'Istituto sono sempre a carico del concessionario anche le eventuali spese per il loro trasporto.

Art. 16

(Uso degli strumenti e delle attrezzature didattiche da parte dei docenti)

1. L'uso degli strumenti e delle attrezzature didattiche da parte dei docenti all'interno dell'Istituto per l'espletamento dell'attività didattica e per la preparazione delle manifestazioni artistiche rientranti nella programmazione ufficiale dell'Accademia è sottoposta al visto del Direttore dell'ufficio di ragioneria o suo delegato.
2. Il prelievo degli strumenti e delle attrezzature didattiche dai locali ove sono custoditi e la loro utilizzazione sono annotati su apposito registro dal Direttore dell'ufficio di ragioneria o suo delegato.
3. I docenti possono utilizzare gli strumenti e le attrezzature didattiche all'esterno dell'Istituto esclusivamente durante l'esecuzione di manifestazioni rientranti nella programmazione ufficiale dell'Accademia.
4. L'uso degli strumenti e delle attrezzature didattiche da parte dei docenti per finalità diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo, può essere concesso esclusivamente a titolo oneroso con l'osservanza della procedura di cui all'art. 7.

Art. 17

(Uso degli strumenti e delle attrezzature didattiche da parte degli studenti)

1. Tutti gli strumenti, e le attrezzature didattiche sono messi a disposizione degli studenti iscritti, se utilizzati nell'ambito dell'Istituto anche nelle ore in cui lo studente è libero da impegni di lezione, e secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. Il prelievo degli strumenti e delle attrezzature didattiche dai locali ove sono custoditi e la loro restituzione al termine dell'esercitazione, del prestito, dell'uso è annotato sul registro di cui al successivo art. 18 dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria o da un suo delegato.
3. Al di fuori dell'Istituto l'uso degli strumenti può essere concesso agli studenti iscritti per un tempo limitato, individuato e quantificato dal Direttore nel procedimento di concessione:
 - a) motivi di studio connessi alla frequenza della Scuola cui è iscritto;
 - b) preparazione delle manifestazioni artistiche rientranti nella programmazione ufficiale dell'Accademia;
 - c) preparazione a premi e concorsi.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

4. A tali fini lo studente maggiorenne unitamente ai propri genitori formulano richiesta al Direttore, compilando apposita domanda. Nella richiesta essi devono assumere ogni responsabilità in ordine alla restituzione dello strumento o dell'attrezzatura nelle medesime condizioni in cui essi sono stati concessi.
5. La richiesta deve essere corredata dal visto del docente, che il tal modo conferma le motivazioni alla base della richiesta.
6. Il provvedimento di concessione è adottato dal Direttore.
7. La concessione in uso può essere sempre revocata, laddove sopraggiunte esigenze didattiche ed artistiche dell'Istituto non ne consentano ulteriormente l'utilizzo.
8. Le modalità di utilizzazione degli strumenti e delle attrezzature didattiche sono definiti in apposita convenzione stipulata dal Direttore amministrativo.

Art. 18

(Registro delle concessioni in uso)

1. Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria predisporre e cura la tenuta di un registro sul quale sono annotati tutti i movimenti degli strumenti e delle attrezzature didattiche concessi in uso a qualsiasi titolo all'esterno dell'Accademia.
2. Sul predetto registro vengono annotati gli estremi del provvedimento autorizzativo, lo strumento dato in uso e il relativo numero di inventario, la data di ritiro e quella di restituzione, il titolo – gratuito o oneroso – della predetta concessione.

TITOLO III – PATROCINI, NOME E LOGO

Art. 19

(Patrocinio e uso del nome e del logo dell'Accademia)

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'Accademia ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Accademia.
2. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono avere carattere oneroso per l'Accademia.
4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
5. Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come fine il lucro.
6. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, purchè presentino un contenuto strettamente legato al settore dell'Istituzione e siano ritenute di particolare rilievo.
7. Il nome e il logo dell'Accademia possono essere utilizzati con una preventiva autorizzazione. La loro utilizzazione deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'Istituzione.
8. E' fatto divieto di concedere in uso il nome e il logo dell'Accademia a soggetti che perseguano fini politici, partitici, elettorali o confessionali
9. E' consentito l'uso del logo da parte di strutture dell'Accademia previste dallo Statuto per iniziative rientranti nell'ambito delle attività istituzionali o di promozione delle stesse.
10. L'uso del logo dell'Accademia è di competenza esclusiva e riservata dei suoi Organi di governo, delle sue strutture didattiche, amministrative e di servizio, le quali sono tenute ad avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali.
11. L'uso del nome e del logo dell'Accademia in funzione di attività svolte dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Accademia non richiede l'autorizzazione preventiva del Direttore, quando dette attività



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

derivino da accordi approvati dai competenti Organi di governo dell'Accademia, ovvero si tratti di iniziative musicali e culturali rientranti nelle attività di ricerca e produzione artistica dell'Istituto.

12. L'uso del nome e del logo può essere concesso anche ad attività, atti od opere non gestiti direttamente dall'Accademia, ma ai quali quest'ultima partecipa tramite le proprie strutture, alle quali spetta l'onere della richiesta.
13. L'Accademia può concedere a terzi, che ne facciano richiesta, la licenza d'uso del logo di cui è titolare, per periodi predeterminati, previa sottoscrizione di apposito atto negoziale a titolo gratuito o oneroso.
14. La licenza onerosa del logo può essere concessa anche in occasione di manifestazioni celebrative, comunque connesse alla funzione istituzionale e culturale dell'Istituzione.

Art. 20
(Beneficiari)

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a:
 - associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - soggetti di chiara fama e prestigio.

Art. 21
(Presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare apposita istanza scritta, con raccomandata A.R. indirizzata al Presidente e al Direttore dell'Accademia almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.
2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente quali:
 - a. la descrizione dell'iniziativa;
 - b. i dati del richiedente;
 - c. la ragione sociale;
 - d. il settore di attività;
 - e. le condizioni economiche della proposta, nonché la durata e le modalità d'uso del nome e del logo dell'Accademia;
 - f. l'elenco analitico degli eventuali mezzi e/o prodotti per i quali è richiesta la licenza in uso.
3. E' sempre facoltà dell'Accademia richiedere ulteriore documentazione a supporto della richiesta.
4. E' altresì prevista la possibilità di concedere, mediante appositi accordi, la licenza d'uso del nome e del logo dell'Accademia a contesti associativi cui l'Accademia prenda parte per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei fini istituzionali.
5. Il richiedente si impegna inoltre a:
 - a) utilizzare il nome e il logo dell'Accademia in modo da non offendere il decoro dell'istituzione, ferma restando in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Accademia;
 - b) corrispondere una parte degli utili derivanti dalla cessione del nome e del logo, da stabilirsi contrattualmente.
6. La durata della concessione del nome e del logo dell'Accademia sarà concordata di volta in volta con apposito atto scritto ed in ogni caso non potrà essere illimitata. Il Contratto dovrà altresì prevedere clausole di risoluzione per utilizzo non conforme alla concessione.

Art. 22
(Procedimento e valutazione delle istanze)

1. Il Direttore, dopo aver verificato la completezza della domanda, e valutata l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza con i fini istituzionali



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

dell'Accademia, tenuto conto altresì:

- della rilevanza dell' iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e ai compiti dell' Accademia;
 - del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
 - dell' interesse generale dell' Accademia all'iniziativa.
2. A conclusione dell' istruttoria, il Direttore, sentito il Consiglio accademico, sottopone al Consiglio di Amministrazione la propria proposta per l'adozione del provvedimento di ratifica.

Art. 23
(Concessione del patrocinio)

1. La concessione del patrocinio, in linea di massima, non comporta per l'Accademia l'erogazione di contributi, la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa, salvo diversa delibera del C.d.A..
2. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
3. Il provvedimento di concessione o di diniego viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 24
(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio dell' Accademia sono autorizzati formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Direttore dell'Accademia.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Accademia.
3. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell' iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'esame del Direttore dell'Accademia per il relativo benessere.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all'Accademia per eventuali controlli.

Art. 25
(Sanzioni)

1. L'Accademia può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

TITOLO IV – SITO INTERNET

Art. 26
(Denominazione)

Il sito Internet ufficiale dell'Accademia è rintracciabile al seguente indirizzo:
www.accademiabelleartilecce.com.

Art. 27

Via Libertini 3 - 73100 Lecce - Tel . 0039-0832258611- FAX 0039-0832258636
e-mail: accademiabelleartilecce@libero.it



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011
(Principi)

1. Sono garantiti la parità di accesso al sito informatico dell'Accademia e, nella compilazione e nell'aggiornamento di esso, il rispetto dei principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di pubblicità degli atti e delle informazioni.
2. E' altresì garantito, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa, il rispetto del principio di riservatezza dei dati.
- 3.

Art. 28
(Contenuti e responsabilità)

4. Il Direttore e il Presidente, nella loro qualità di rappresentanti legali dell'Accademia secondo le prerogative, i contenuti ed i limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 132/2003, sono responsabili dei contenuti del sito Internet dell'Accademia. Di comune accordo, e con atto unico, essi possono nominare una Commissione interna mista, composta da personale docente e tecnico-amministrativo, che
 - a. svolga attività di monitoraggio e vigilanza sui contenuti del sito informatico;
 - b. curi l'aggiornamento del sito Internet;
 - c. valuti in via preventiva ogni richiesta di sponsorizzazione sul sito ufficiale di Accademia.
5. Il Direttore e il Presidente nominano, con provvedimento da entrambi sottoscritto, tra il personale docente e tecnico-amministrativo, i soggetti autorizzati al caricamento dei documenti di cui al successivo comma 5 sul sito Internet dell'Accademia.
6. Sul sito Internet istituzionale dell'Accademia vengono pubblicati e costantemente aggiornati
 - a. i bandi gara, gli avvisi pubblici, i loro esiti finali,
 - b. gli avvisi relativi alla didattica di Istituto,
 - c. gli avvisi relativi alle riunioni e alle sedute degli Organi di governo dell'Accademia,
 - d. le circolari emanate dagli Organi di governo dell'Accademia, dal Direttore amministrativo, dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.
7. La pubblicazione nel sito Internet di atti, deliberazioni, determinazioni, prima che essi siano divenuti definitivi, o prima che acquisiscano il numero di protocollo, costituisce grave infrazione disciplinare per il/i dipendente/i che abbia/no autorizzato o consentito la pubblicazione.
8. Il testo pubblicato è pari a quello cartaceo conservato, in originale e nella sua integrità, dall'Accademia ed accessibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.

Art. 29
(Uso del sito informatico e sponsorizzazioni)

1. E' in facoltà dell'Accademia ospitare sul proprio sito informatico, a titolo gratuito od oneroso, attività ed iniziative relative ad associazioni studentesche e creare collegamenti verso altre Istituzioni di alta cultura o universitarie. Essa può anche concedere ad altri soggetti pubblici, che abbiano fra i loro fini istituzionali attività culturali, che il loro logo sia ospitato sul sito Internet dell'Accademia, o che loro di loro iniziative sia data notizia a mezzo di quest'ultimo.
2. E' fatto divieto di concedere in uso il sito informatico a soggetti che perseguano fini politici, partitici, elettorali o confessionali. E' altresì fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale dell'Accademia.
3. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito informatico con soggetti pubblici o privati.
4. Nei contratti di sponsorizzazione è accordata la preferenza ai soggetti pubblici o privati che, per finalità istituzionali, per il tipo di attività svolte, ovvero per altre circostanze, prestino particolare attenzione nei confronti delle attività culturali.
5. La sponsorizzazione può intervenire previa presentazione di una richiesta formale, da indirizzare al Direttore e al Presidente, la quale deve contenere
 - a. la descrizione dell'iniziativa;
 - b. i dati del richiedente;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 04 MARZO 2011

- c. la ragione sociale;
 - d. il settore di attività;
 - e. la durata del periodo di sponsorizzazione.
- E' sempre facoltà dell'Accademia richiedere ulteriore documentazione a supporto della richiesta.

Art. 30
(Organi competenti e tariffe)

1. La richiesta di concessione della sponsorizzazione sul sito Internet dell'Accademia è vagliata
 - a) dal Consiglio accademico, che valuta i requisiti e l'idoneità delle proposte, valutandone la coerenza con la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca dell'Accademia;
 - b) dal Consiglio di Amministrazione che, chiamato a promuovere quelle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia, altresì tenendo conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico, valuta la coerenza della richiesta con gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa interna,
2. Previa deliberazione dei su indicati Organi di governo, il provvedimento di concessione è adottato in forma scritta dal Direttore entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui all'art. 25, c. 5, del presente Regolamento.
3. Per il caso di sponsorizzazione a titolo oneroso, il Consiglio di amministrazione determina con apposita deliberazione la tariffa d'uso, la quale è stabilita sulla base dei contenuti della richiesta (tipologia e finalità dell'iniziativa, soggetto richiedente, durata della sponsorizzazione).
4. L'importo della somma relativa alla concessione è versato sul conto corrente bancario intestato all'Accademia. Ad accertamento dell'avvenuto versamento, l'Accademia procede alla stipulazione del relativo atto negoziale.
5. Il predetto atto negoziale, che prende la forma della convenzione, definisce le modalità di utilizzazione del sito. L'atto viene stipulato dal Direttore amministrativo.
6. Resta sempre riservata al Direttore e al Presidente la condivisa facoltà di disattivare il collegamento, quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale dell'Accademia, o pregiudizievoli per la sua immagine.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 31
(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto del Presidente ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo dell'Istituto.
2. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, sarà cura dell'Accademia darne la massima diffusione mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Accademia.

f.to
Il Presidente
Prof.ssa Biancaneve Codacci-Pisanelli